



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma , 26/03/2013
Prot. 35 / 0001998 / MA001.A005

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione
Divisione II**

Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Direzioni Territoriali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro –
Isp. Reg. Lavoro - PALERMO

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro
Isp.Lavoro - BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali –
Servizio Lavoro - TRENTO

e, p.c.
Alla Direzione Generale
per le politiche dei servizi per il lavoro
SEDE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo - ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'immigrazione e dell'asilo

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
ROMA

Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.I.E.M. – Uff. VI Centro Visti
ROMA

Assessorati Regionali al Lavoro
LORO SEDI

INPS – Direzione Generale
ROMA

Allegati : 2

Oggetto: D.P.C.M. 15 Febbraio 2013 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2013” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’ articolo 1 del decreto.

Si fa seguito alla circolare congiunta a firma del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Direttore centrale delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’interno datata 19 marzo 2013, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. del 15.02.2013 indicato in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013 (Allegato 1), con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze e al procedimento istruttorio relativo alla richieste di nulla osta stagionale, anche pluriennale.

La riduzione del numero complessivo delle quote operata dal D.P.C.M. appare volta, tra l’altro, ad incentivare l’utilizzo delle innovazioni normative introdotte dalla legge 35/2012, che consentono alle imprese con effettiva necessità di manodopera di acquisirla tempestivamente, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, reimpiegando lavoratori già presenti sul territorio nazionale - nell’ambito dei nove mesi di validità del permesso di soggiorno stagionale – e fidelizzando i lavoratori stagionali con pluriennali esperienze di lavoro nel nostro Paese.

Tanto considerato, la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro stagionale e pluriennale (Allegato 2) è stata predisposta da questa Direzione generale sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato, in fase di consultazione, dalle

Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dalle Direzioni regionali del lavoro e dalle parti sociali a livello nazionale, sollecitate più volte a farsi parte attiva per il miglioramento della qualità della programmazione e della gestione delle quote disponibili.

In assenza di motivate esigenze rappresentate a livello territoriale, si è ritenuto di ripartire le quote ricorrendo, indicativamente, ad una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno sottoscritti/permessi di soggiorno richiesti, salva la necessità di operare, in via provvisoria, ulteriori riduzioni in alcuni casi particolari. Infatti, dal monitoraggio storico delle quote effettivamente trasformate in rapporti di lavoro, sono emersi in più ambiti territoriali forti scostamenti tra i due dati, che hanno segnalato la necessità di un intervento orientato a ridimensionare fenomeni di elusione della normativa in materia di rilascio del permesso di soggiorno.

Sono state, pertanto, attribuite alle Direzioni territoriali competenti n. 15.000 quote di lavoro stagionale, con costituzione di una riserva a livello nazionale di 10.000 quote. Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni territoriali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote. In proposito, si auspica che tali richieste siano formulate a seguito di ampie consultazioni a livello locale di tutte le istituzioni e le parti sociali coinvolte.

Per altro verso, si è invece ritenuto funzionale all'obiettivo del miglioramento qualitativo della gestione dei flussi procedere alla distribuzione integrale della quota relativa al lavoro stagionale pluriennale (n. 5.000), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura, del tutto esente dai rischi di elusione sopra prospettati e perfettamente rispondente alle effettive esigenze delle imprese di avere a disposizione personale in tempi rapidi.

A tal fine, allo scopo di snellire le procedure relative alle richieste di pluriennale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 *ter* del d.lgs. n.286/1998 e 38 *bis* del D.P.R. 394/1999, è stata prevista una graduatoria dedicata all'interno del sistema SPI, corrispondente alla quota riservata nel sistema SILEN. Codeste Direzioni territoriali potranno, in tal modo, individuare tempestivamente le domande pluriennali e provvedere di conseguenza ai relativi controlli sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti ai fini del parere di competenza da trasmettere agli Sportelli unici, tramite il sistema SPI. A questa quota riservata si potrà attingere anche nelle ipotesi di procedura del silenzio assenso per le richieste di

pluriennale avanzate, ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis del d.lgs. n.286/1998, da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale.

La scrivente Direzione generale provvede ad attribuire le quote direttamente a codeste Direzioni territoriali del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli unici per l'immigrazione.

PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNO 2011

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali dell'anno 2011 (DPCM 17.02.2011) – d'intesa con il Ministero dell'interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote, assegnate e non impegnate entro il 30 aprile 2013, nel sistema informatizzato SILEN, da codeste Direzioni territoriali, saranno azzerate.

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, ecc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione generale, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.

MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE QUOTE

Al fine di pervenire ad una sempre più accurata programmazione e gestione delle quote, si invitano le Direzioni regionali del lavoro a coordinare la compilazione, su base provinciale, della scheda di monitoraggio e di valutazione che sarà a breve inviata da questa Direzione generale, con lo scopo di evidenziare, in particolare:

- **l'esito della gestione delle quote del 2011 e del 2012;**
- **le motivazioni relative agli eventuali scostamenti registrati tra quote assegnate, nulla osta rilasciati/consegnati e contratti di soggiorno/permessi di soggiorno effettivamente richiesti;**
- **le criticità rilevate a livello locale e le eventuali proposte per il miglioramento della gestione delle quote.**

Il Direttore Generale
Natale Forlani



4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2013

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero - e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato, inoltre, che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non

comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Art. 2

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 351



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE- Divisione II

Allegato n. 2

D.P.C.M 15.02.2013 – Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali e stagionali pluriennali

Abruzzo	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Chieti	20	10
L'Aquila	60	60
Pescara	50	20
Teramo	40	20
Totale	170	110

Basilicata	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Matera	80	30
Potenza	130	50
Totale	210	80

Calabria	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Catanzaro	35	20
Cosenza	60	30
Crotone	5	5
Reggio Calabria	15	10
Vibo Valentia	20	10
Totale	135	75

Campania	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Avellino	5	5
Benevento	25	10
Caserta	185	70
Napoli	350	105
Salerno	600	220
Totale	1.165	410

Emilia Romagna	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Bologna	120	50
Ferrara	180	60
Forlì	500	150
Modena	530	190
Parma	20	10
Piacenza	150	60
Ravenna	420	140
Reggio Emilia	20	10
Rimini	600	200
Totale	2.540	870

Friuli Venezia Giulia	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Gorizia	5	3
Pordenone	20	3
Trieste	20	3
Udine	35	11
Totale	80	20

Lazio	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Frosinone	15	10
Latina	800	380
Rieti	35	20
Roma	140	60
Viterbo	60	30
Totale	1.050	500

Liguria	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Genova	15	10
Imperia	75	30
La Spezia	5	5
Savona	300	90
Totale	395	135

Lombardia	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Bergamo	30	20
Brescia	75	30
Como	5	5
Cremona	25	10
Lecco	5	5
Lodi	5	5
Mantova	240	80
Milano	15	10
Pavia	25	10
Sondrio	50	20
Varese	5	5
Totale	480	200

Marche	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Ancona	25	10
Ascoli Piceno	130	60
Macerata	35	20
Pesaro-Urbino	15	10
Totale	205	100

Molise	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Campobasso	180	60
Isernia	40	20
Totale	220	80

Piemonte	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Alessandria	115	50
Asti	165	60
Biella	5	5
Cuneo	720	280
Novara	10	5
Torino	20	10
Verbania C.O.	5	5
Vercelli	5	5
Totale	1.045	420

Puglia	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Bari	80	30
Brindisi	30	20
Foggia	260	80
Lecce	280	85
Taranto	40	20
Totale	690	235

Sardegna	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Cagliari	20	10
Nuoro	20	10
Oristano	10	5
Sassari	20	10
Totale	70	35

Sicilia	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Agrigento	15	10
Caltanissetta	5	5
Catania	5	5
Enna	5	5
Messina	700	300
Palermo	15	10
Ragusa	5	5
Siracusa	5	5
Trapani	60	30
Totale	815	375

Toscana	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Arezzo	160	60
Firenze	40	20
Grosseto	20	15
Livorno	75	30
Lucca	40	20
Massa Carrara	5	5
Pisa	35	20
Pistoia	35	20
Prato	5	5
Siena	200	70
Totale	615	265

P.A. Trento	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
	1.920	80
Trento		

P.A. Bolzano	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
	700	100
Bolzano		

Umbria	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Perugia	140	60
Terni	30	10
Totale	170	70

Val d'Aosta	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Aosta	25	20

Veneto	Quote stagionale	Quote stagionale pluriennale
Belluno	95	45
Padova	225	80
Rovigo	400	100
Treviso	40	25
Venezia	500	150
Verona	1.015	400
Vicenza	25	20
Totale	2.300	820

TOTALE QUOTE PER LAVORATORI STAGIONALI DISTRIBUITE N. 15.000 SU UN TOTALE DI N. 25.000 - QUOTA RESIDUA DI N. 10.000 PRESSO DG IMMIGRAZIONE E POLITICHE INTEGRAZIONE

TOTALE QUOTE PER STAGIONALI PLURIENNALI DISTRIBUITE N. 5.000 SU UN TOTALE DI N. 5.000 -